



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
 Sezione V Penale

Composto dai Signori:

- | | | |
|----------|---------------------|------------------|
| 1. Dott. | Francesca Vitale | Presidente |
| 2. Dott. | Roberto Arnaldi | Consigliere Rel. |
| 3. Dott. | Giulia Anna Messina | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel procedimento penale

nei confronti di

A) [redacted] nato in [redacted] il [redacted]
 Attualmente DETENUTO *PROBATION*

- con domicilio eletto in VIA BARTOLOMEO PANIZZA, 10
 MILANO in ITALIA
 presso il difensore

difeso dall' A) Avv. *ME SIA* MYETARI ELIERTA di FIDUCIA del foro di
 MILANO

*LIBERO
 DAL 25/09/2021*

N.
 MOD. 2/A/SG

N. [redacted]
 della Sentenza

[redacted]
 del Reg. Gen. le. App.

[redacted]
 REG. Notizie di Reato

UDIENZA
 del giorno

[redacted]
 Depositata
 in Cancelleria

il [redacted]
 Il Cancelliere

Estratto esecutivo a
 Procura Generale
 Proc. Rep. c/ Trib. di

 il
 Ufficio Corpi di reato di

 Estratto alla Prefettura di

 il
 Estratto art. 15/27 D.M. 334
 P.M. c/o Trib. di

 il
 Il Cancelliere

Redatta scheda
 il
 Il Cancelliere

APPELLANTE

imputato Pubblico Ministero parte civile Procuratore Generale
 responsabile civile

avverso la sentenza pronunciata dal tribunale di Milano,
numero [REDACTED] / 2001 del [REDACTED] 2001

per i reati di cui a:

A) [REDACTED]
Art. 110 CP - Art. 73 C1 C6 DPR 1990 / 309 Art. 80 C2 DPR 1990 / 309 commesso
in data [REDACTED] 1996 luogo: [REDACTED] - ITALIA Art. 110 CP - Art. 73
C1 DPR 1990 / 309 commesso in epoca successiva o prossima [REDACTED] 1996 luogo:
MILANO - ITALIA Art. 110 CP - Art. 73 C1 C6 DPR 1990 / 309 Art. 80 C2 DPR
1990 / 309 commesso in data [REDACTED] 1996 luogo: [REDACTED] - ITALIA - Art. 74 C1
DPR 1990 / 309 commesso dalla data [REDACTED] 1994 alla data [REDACTED] / 1995 luogo:
MILANO - ITALIA

In esito all'odierna udienza dibattimentale/camerale

Sentito il Relatore Magistrato Dott. Roberto Arnaldi

Data la parola all'imputato

Sentito il Procuratore Generale Dott.ssa Simonetta Bellaviti

Sentiti i difensori

i quali concludono come da verbale d'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data [REDACTED] 2001, all'esito di giudizio ordinario, [REDACTED] è stato condannato (in concorso con altri soggetti, nei confronti dei quali la sentenza è ormai divenuta irrevocabile) alla pena di anni quindici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e delle spese di custodia in carcere e alle sanzioni accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante il tempo di esecuzione della pena, per le seguenti imputazioni:

[REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED]
[REDACTED]

84) delitto p. e p. dagli artt. 110 cod. pen., 73 I e VI comma, 80 II comma d.P.R. 309/1990, perché, in concorso tra loro, provvedendo [REDACTED] al reperimento all'estero dello stupefacente, operando [REDACTED] unicamente quale "corriere" per il trasporto in Italia, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 stesso d.P.R., illecitamente importavano e detenevano, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 75 ed a scopo di spaccio, [REDACTED] chilogrammi circa di un composto a base di eroina, parte del quale, per [REDACTED] chilogrammi circa, [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] vendevano a due soggetti di origine siciliana indicati come [REDACTED] ed "[REDACTED]" ed allo stato non identificati ed altra parte, per [REDACTED] chilogrammi circa, vendevano a [REDACTED] ad un prezzo determinato in ragione di lire 30/32.000.000 il chilogrammo.

Eraina, sostanza stupefacente compresa nella tabella I prevista dall'art. 14 d.P.R. 309/1990.

Con le aggravanti del fatto riguardante quantità ingente di sostanza stupefacente e del numero di persone pari a tre o più.

In Sesto San Giovanni, Segrate e Milano, a [REDACTED] del 1996.

[REDACTED] - ([REDACTED]) - [REDACTED] - ([REDACTED]) - [REDACTED]
- [REDACTED]

127) delitto p. e p. dall'art. 74 I comma d.P.R. 309/1990 perché si associavano tra loro, con altri soggetti allo stato non identificati, tra i quali il personaggio indicato come [REDACTED] commettere una pluralità di delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. 309/1990, svolgendo i compiti per ognuno qui di seguito indicati, e precisamente:

[REDACTED] e [REDACTED] ciascuno, quali capi,

- il compito direttivo di tenere i contatti e di prendere accordi con i soggetti che dall'estero, mediante "corrieri" quali [REDACTED] [REDACTED] ed altri non identificati, inviavano all'organizzazione partite di sostanze stupefacenti del genere eroina o cocaina, provvedendo, altresì a reperire luoghi di temporaneo "imbosco";

- il compito direttivo di gestire singole transazioni aventi ad oggetto la vendita di sostanze stupefacenti, con autonomia decisionale relativamente a prezzi e quantitativi di ogni singolo "affare";
- il compito direttivo di curare in prima persona i rapporti con i "clienti" stabili e di maggiore importanza dell'associazione;
- il compito direttivo di gestire, con autonomia decisionale, le controversie con altri trafficanti originate da inadempienze ed altre ragioni di contenzioso connesse a compravendite di sostanze stupefacenti;
- il compito direttivo di tenere i rapporti, con autonomia decisionale, con gruppi di trafficanti, esterni all'associazione, in relazione a reciproche richieste di fornitura di sostanze stupefacenti, eseguite per far fronte a transitorie esigenze di reperimento di eroina o cocaina;
- il compito, altresì, di sovrintendere materialmente agli "scarichi" di autovetture utilizzate per importazioni di sostanze stupefacenti e di partecipare a consegne di eroina e cocaina in favore di "clienti" dell'organizzazione operanti in Milano ed in altre località italiane, provvedendo, inoltre, a riscuotere gli importi corrispondenti ai relativi prezzi;


 quale partecipe,

- il compito di cooperare alle operazioni di scarico di autovetture utilizzate per importazioni di sostanze stupefacenti;
- il compito di assicurare l'occultamento ovvero il ritiro dello stupefacente presso luoghi di "imbosco";
- il compito di provvedere a consegne di sostanze stupefacenti per conto dell'associazione;

 quale partecipe,

- il compito di provvedere al reperimento dello stupefacente all'estero e di assicurarne l'invio a Milano tramite corrieri, quali ,  ed altri non identificati;
- il compito di provvedere al pagamento ai fornitori esteri delle sostanze stupefacenti destinate all'importazione in Italia;

 quale partecipe

- assicurando la disponibilità a ricevere stabilmente e/o ad operare quale intermediario, in maniera continuativa, in relazione a forniture di sostanza stupefacente, del genere eroina e cocaina, importata ovvero direttamente reperita dall'organizzazione sul mercato nazionale, ai fini della successiva vendita a  ed a numerosi altri soggetti, in tal modo assicurando in via permanente la possibilità di smercio di quantitativi rilevanti delle sostanze stupefacenti di cui sopra;

 quale partecipe



- assicurando la disponibilità a ricevere stabilmente, in maniera continuativa, forniture di sostanza stupefacente, del genere eroina e cocaina, importata ovvero direttamente reperita dall'organizzazione sul mercato nazionale, ed acquistata, con la costante intermediazione e/o interposizione di [REDACTED] [REDACTED], in vista dello smercio, prevalentemente in Rimini ed altre località dell'Emilia-Romagna.

In Milano, [REDACTED] del 1995, fino [REDACTED] del 1997.

Con la medesima pronuncia, il predetto è stato invece assolto - ai sensi dell'art. 530, co. 2, c.p.p. - dai reati di cui ai capi 86) e 109) di imputazione.

Il presente procedimento trae origine da una più ampia attività di indagine condotta dai Carabinieri di Rimini a partire [REDACTED] del 1996 in corrispondenza dell'inizio della collaborazione di tale [REDACTED] soggetto dedito al traffico di stupefacenti.

Più specificamente, nell'ambito della sua collaborazione con la giustizia, [REDACTED] aveva organizzato - insieme agli inquirenti - alcuni acquisti simulati di stupefacente e intessuto contatti con svariati trafficanti della provincia di Milano, tra essi - in particolare - [REDACTED].

Dal mese di [REDACTED] 1996 al mese di [REDACTED] 1997, quindi, i Carabinieri di Rimini avevano accompagnato [REDACTED] a Milano nei numerosi viaggi che lo stesso aveva effettuato per ritirare lo stupefacente direttamente da [REDACTED] o dalle persone gravitanti attorno alla figura di quest'ultimo.

Tale peculiare attività investigativa (documentata dai verbali di spontanee dichiarazioni e di interrogatorio di [REDACTED], dalle intercettazioni telefoniche e ambientali e da svariati servizi di o.c.p.) si protraeva fino all'[REDACTED] 1997, giorno in cui si procedeva all'arresto in flagranza di [REDACTED] in occasione di una delle tante consegne da lui effettuate in favore del collaboratore.

A seguito del proprio arresto, anche [REDACTED] aveva manifestato la propria disponibilità a collaborare con la giustizia, di talché gli atti erano stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Milano per competenza ed erano stati avviati gli interrogatori da cui traggono origine le odierne contestazioni.

Nel corso di ben 32 interrogatori, svolti nell'arco di due anni (dal [REDACTED] 1997 al [REDACTED] 1999), [REDACTED] aveva raccontato dell'imponente attività di traffico di stupefacenti (principalmente *cocaina* ed *eroina* nell'ordine di [REDACTED] chilogrammi al mese) cui aveva partecipato tra il 1993 e la data del proprio arresto in flagranza.

In questa ricostruzione, [REDACTED] figurava come un "grossista", che fungeva da intermediario fra soggetti che avevano la capacità di gestire carichi di *eroina* o di *cocaina* di rilevante entità e soggetti che poi svolgevano un'attività di spaccio su una scala più modesta.

Egli, inoltre, aveva individuato tre diversi "momenti" nella propria illecita attività, succedutisi in ordine cronologico e caratterizzati dal collegamento con diverse persone o gruppi criminali, ma in questa sede rileva la terza serie di rapporti, temporalmente collocata nell'ultimo periodo dell'illecita attività di [REDACTED] e da costui intessuta con un gruppo di narcotrafficienti - per lo più di nazionalità kosovara - facenti capo al latitante [REDACTED], fratello dell'odierno appellante, e dediti allo smistamento di ingenti quantitativi di stupefacenti.

Il rapporto di [REDACTED] con [REDACTED] aveva preso avvio - secondo le indicazioni del collaboratore - all'inizio del 1995, si era consolidato tra la fine del 1995 e gli inizi del 1996 e aveva poi avuto il suo massimo sviluppo nel corso dell'anno 1996 (parallelamente all'inizio delle attività di acquisto "sotto copertura" con la collaborazione di [REDACTED]), per proseguire - sebbene più sporadicamente - anche nel corso del 1997. Sul finire di questo lungo arco temporale, [REDACTED] era tornato sempre più spesso in [REDACTED], lasciando come propri "emissari" [REDACTED] e altri personaggi (ad esempio, tale [REDACTED], giudicato separatamente).




ooo


Tanto premesso, il giudice di prime cure ha ritenuto di affermare la penale responsabilità dell'appellante per i reati a lui contestati ai capi 84) e 127) di imputazione, a tal fine valorizzando principalmente le dichiarazioni rese da Battista Francesco.

Nello specifico, quest'ultimo ha riferito di aver conosciuto l'appellante nel mese di [REDACTED] 1996, poiché il fratello, [REDACTED], con cui era stato in affari fino a quel momento, era partito e aveva lasciato [REDACTED] quale referente della propria illecita attività unitamente a [REDACTED]. In quel periodo, infatti, sapendo di essere indagato e non sentendosi più "sicuro" in Italia, [REDACTED] aveva iniziato a dirigere il proprio illecito traffico dall'estero attraverso una più larga rete di complici a lui strettamente legati.


[REDACTED] ha raccontato altresì informazioni più precise in merito all'organizzazione criminale in cui risultava essere inserito [REDACTED], avendo potuto constatare direttamente, quando si era recato in [REDACTED], che costui faceva parte di un clan molto potente, coinvolto nella pianificazione e nella preparazione della guerra contro la Serbia, e che la sua organizzazione dedita al narcotraffico era strutturata in modo tale da prevedere l'immediato subentro di ulteriori soggetti ai partecipi che fossero stati eventualmente arrestati in Italia.



[REDACTED], inoltre, ha affermato il coinvolgimento del prevenuto nel fatto descritto al capo 84) di imputazione, atteso che [REDACTED] (da lui riconosciuto con certezza in sede di individuazione fotografica) era presente nel box di via [REDACTED] - insieme a [REDACTED] e al fratello [REDACTED] - in occasione dello scarico dei [REDACTED] kg di eroina descritti in imputazione. Nei giorni successivi, poi, lo



stesso aveva ricevuto in consegna da lui  kg di quella medesima sostanza stupefacente (mentre gli altri  kg erano stati consegnati da  a due personaggi non identificati).

Il Tribunale ha ritenuto  pienamente credibile e attendibili le sue provalazioni, visto che la sua collaborazione sarebbe stata assolutamente spontanea¹ e, peraltro, sostanzialmente autoaccusatoria.

Il suo racconto poi - nonostante l'elevato numero di episodi delittuosi narrati, la molteplicità di soggetti coinvolti (alcuni dei quali conosciuti soltanto occasionalmente) ed il considerevole arco temporale di perpetrazione delle condotte - sarebbe stato estremamente preciso e particolareggiato, oltretutto logico, coerente e scevro da evidenti contraddizioni.

Nel complesso, le sue dichiarazioni sarebbero state riscontrate da plurimi elementi²: le informative di reato³, i tabulati telefonici tra  e i soggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti, le attività di appostamento e controllo e le sentenze intervenute - nell'ambito di procedimenti collegati - a carico dei coimputati che hanno definito la propria posizione con rito alternativo.

Quanto al rapporto con l'odierno appellante, le relative provalazioni avrebbero trovato riscontro principalmente dagli elementi emersi nel corso della collaborazione di . Quest'ultimo, in particolare, avrebbe confermato integralmente i contatti tra  e l'organizzazione degli albanesi capeggiata dal fratello dell'odierno appellante (riferendo anch'egli - ad esempio -

¹ Relativamente alle ragioni della scelta collaborativa di , il Tribunale ha richiamato le dichiarazioni rese all'udienza del  2001. Da esse emerge, infatti, con chiarezza il sentimento di angoscia e pesantezza da lui nutrito nei confronti della propria scelta di vita criminale e la conseguente decisione di collaborare per potersi finalmente distaccare da un contesto - quello del narcotraffico - non più rispondente alle proprie aspettative di vita personale e familiare.

² A tal proposito, il giudice di primo grado ha rammentato come la chiamata in correità abbia natura di elemento di prova indipendentemente dalla necessità di essere confermata da altri elementi, in quanto "il fatto stesso che la norma chieda la raccolta di 'altri' elementi che ne confermino la attendibilità significa che la dichiarazione di per sé costituisce un elemento autonomo suscettibile di incidere nel giudizio di responsabilità", cfr. Cass. Pen., Sentenze del 25.08.1992 (Lucchese), del 25.10.1991 (Rappa) e del 01.10.1996 (Pagano). Relativamente ai riscontri alla chiamata di correo, il Tribunale ha precisato che - come statuito da Cass. Pen., Sez. II, Sentenza n. 4947 del 17.01.1994 - ai fini della dimostrazione della responsabilità dell'imputato, i riscontri - pur non dovendo assurgere alla dignità di prove autosufficienti - devono presentare un'intrinseca rilevanza rispetto al contenuto dell'accusa. In particolare, essi devono essere riconducibili a fatti esterni alla chiamata in correità e devono essere comunque dotati di tale consistenza da resistere agli elementi di segno opposto eventualmente dedotti dall'imputato e potendo consistere in una conferma anche indiretta delle dichiarazioni accusatorie che consenta di dedurre in via logica l'attendibilità di tali fonti di prova (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, Sentenza n. 4108 del 19.04.1996). Oltre ad essere "estrinseci", devono avere carattere individualizzante, cioè "riferirsi a fatti che riguardano direttamente la persona dell'incolpato, in relazione a tutti gli specifici reati a lui addebitati" (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, Sentenza del 16.04.1999; Cass. Pen., Sez. I, Sentenza n. 13745 del 21.09.1999, dep. 01.12.1999 e Cass. Pen., Sez. I, Sentenza n. 12094 del 13.10.2000, dep. 23.11.2000).

³ In via generale, il giudice ha fatto riferimento alle informative del 07.12.1998, dell'11.01.1999, del 07.06.1999 e del 14.06.1999, nonché all'informativa del 07.05.1999 della Guardia di Finanza relativa ai riscontri bancari.

⁴ Nel proprio *excursus* sulla chiamata in correità, il giudice di prime cure ha richiamato Cass. Pen. Sez. II, Sentenza n. 2328 del 31.05.1995, secondo cui il riscontro di una chiamata in correità può essere costituito da un'altra chiamata che risulti autonoma e convergente sugli elementi essenziali, senza che occorra una loro totale e perfetta sovrapposibilità.



dell'inserimento di [REDACTED] all'interno di una grossa organizzazione internazionale, del matrimonio dello stesso in [REDACTED] dei contatti con [REDACTED] e degli ordini presi al telefono mentre [REDACTED] si trovava in [REDACTED]⁵. La corrispondenza rappresentata dalle dichiarazioni del predetto, peraltro, avrebbe - secondo il primo giudice - straordinaria efficacia probatoria, avendo costui - come si è detto - partecipato all'attività illecita operando "sotto copertura", per conto delle Forze dell'Ordine nel frattempo impegnate nelle indagini.

Il Tribunale - poi - ha ritenuto sussistente il reato associativo come descritto al capo 127) di imputazione⁶ sempre in virtù delle dichiarazioni rese dai due collaboratori, come confermate - peraltro - dalla sentenza del [REDACTED].2001, che ha riconosciuto il ruolo di partecipe al medesimo sodalizio criminoso in capo a [REDACTED] (che, avendo optato per il rito abbreviato, è stato giudicato separatamente).

Quanto all'appellante, ne ha riconosciuto il ruolo di partecipe, attesa la sua subordinazione rispetto al fratello. Egli, infatti, secondo la ricostruzione di [REDACTED], sarebbe subentrato al di lui germano, tentando di mantenere i legami con i trafficanti italiani, ma sempre per conto di [REDACTED], sottostando alle sue direttive e al suo controllo. La sua partecipazione, tuttavia, sarebbe stata - secondo il giudice - "non di scarso livello", sia per i vincoli di parentela, che per la particolare pericolosità dell'associazione criminale, legata a traffici internazionali imponenti anche in ragione degli ingenti quantitativi importati.

Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale ha - quindi - condannato [REDACTED] alla sopra indicata pena di anni quindici di reclusione, così determinata: ritenuto più grave il reato di cui al capo 127) di imputazione, pena base anni quattordici di reclusione, aumentata - per la continuazione con il capo 84) di imputazione - alla pena finale indicata.

⁵ Cfr. interrogatori del [REDACTED] 1997 e del [REDACTED] 1997.

⁶ Relativamente al reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, il primo giudice ha rammentato che - secondo giurisprudenza prevalente e costante - l'elemento costitutivo del delitto è rappresentato dall'esistenza di un "vincolo associativo (*pactum sceleris*) di natura permanente fra tre o più persone qualificato da un minimo di organizzazione anche non strutturata gerarchicamente ma comunque a carattere stabile che sia destinata a perdurare anche dopo la consumazione dei singoli delitti programmati, nonché da un programma criminoso volto al compimento di una serie indeterminata di delitti", richiamando - *ex multis* - Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza del 22.03.1996 (Battistelli). Il giudice, poi, ha richiamato Cass. Pen. Sez. I, Sentenza del 12.12.1985, sull'irrelevanza della diversità di ruoli all'interno dell'associazione o della diversità degli scopi personali e quindi sulla configurabilità del vincolo associativo anche tra il fornitore di droga e i venditori che la ricevono stabilmente per immetterla sul mercato (sempre che vi sia consapevolezza, da parte di tutti, di cooperare nell'ambito di un'unica associazione e di contribuire con i ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune). Ha richiamato altresì Cass. Pen. Sez. I, Sentenza del 08.06.1994; Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza n. 765 del 1990 e Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza del 09.01.1995 (Lacedra). Quest'ultima - in particolare - ha riconosciuto l'esistenza di un'associazione criminosa in un'organizzazione imperniata sui membri della stessa famiglia, precisando che, proprio perché il contesto delle condotte è l'ambito familiare, l'organizzazione presenta una pericolosità maggiore, tale da compensare l'eventuale modestia dei mezzi e il minor numero dei componenti.

Il Tribunale in composizione collegiale ha invece - come si è detto - assolto il predetto dai reati a lui contestati ai capi 86) e 109) di imputazione, precisando come la partecipazione al reato associativo di cui al capo 127) non comporti l'automatico coinvolgimento del partecipe in tutti i reati-fine e come, conseguentemente, questi ultimi debbano essere attribuiti in base al personale contributo causale e soggettivo del partecipe (che, tuttavia, il primo giudice non ha ritenuto provato in relazione ai predetti capi di imputazione).

Avverso tale pronuncia, a seguito di ordinanza di rimessione in termini per l'impugnazione (emessa dal Tribunale di Milano, Sezione VI Penale in data [REDACTED].2024), ha proposto appello l'imputato - a mezzo del proprio difensore - chiedendo: 1) in via preliminare, la declaratoria di inutilizzabilità dei tabulati telefonici e delle risultanze delle operazioni di intercettazione telefonica per essere gli stessi risultato di un errore sulla persona; 2) in via principale e nel merito, l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, co. 1, c.p.p., per non aver commesso il fatto o con altra formula ritenuta di giustizia, ovvero l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, co. 2, c.p.p., per difetto di prova della colpevolezza; 3) in via istruttoria, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, con riserva di integrazione e produzione documentale; 4) in via subordinata, l'esclusione della contestata circostanza aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. n. 309/1990 e - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - il contenimento del trattamento sanzionatorio entro il minimo edittale.

In particolare, con il primo motivo, la difesa deduce il difetto della prova della sussistenza del fatto di cui al capo 84) di imputazione⁷.

Il giudice di prime cure, infatti, avrebbe riconosciuto la penale responsabilità dell'appellante unicamente in virtù della chiamata in correità effettuata da [REDACTED] con le proprie dichiarazioni⁸, pur in assenza dei requisiti di attendibilità intrinseca e di riscontrabilità esterna della stessa⁹.

Secondo il difensore, in particolare, le dichiarazioni di [REDACTED] in merito all'episodio contestato al capo 84) risulterebbero incoerenti, poiché non sarebbe credibile che il predetto avesse potuto compiere un percorso di circa 15 minuti con [REDACTED] kg di *eroina* a bordo del proprio motoveicolo, atteso che di regola i "trasbordi" erano da lui effettuati con la propria autovettura. Inoltre, non sarebbe circostanziata e chiara la ricostruzione della supposta successiva cessione ai due ignoti soggetti siciliani, non essendo stata fornita da [REDACTED] alcuna precisa indicazione temporale, né alcuna

⁷ La difesa contesta, in particolare, quanto statuito dal giudice di prime cure a pagina 170 della sentenza impugnata.

⁸ Cfr. p. 88-89 stenotipie udienza del [REDACTED] 2001.

⁹ Sulla chiamata in correità, il difensore richiama Cass. Pen. Sez. V, Sentenza n. 14272 del 1999.

informazione su chi avrebbe materialmente effettuato la cessione. Peraltro, il supposto ruolo rivestito dall'imputato nella cessione sarebbe stato smentito da [REDACTED] stesso nelle proprie dichiarazioni¹⁰, non avendo egli fatto riferimento ad alcun ruolo di [REDACTED] nella vendita e nella successiva gestione dell'insolvenza dei due siciliani.

Le narrazioni di [REDACTED] - poi - non risulterebbero suffragate da alcun riscontro esterno circa la presenza dell'appellante nel box di Segrate nel mese [REDACTED] 1996, laddove gli unici elementi di conforto illustrati dal giudice di prime cure (il riconoscimento fotografico dell'appellante da parte di [REDACTED] e la telefonata riferita da [REDACTED]) risulterebbero, invero, tutt'al più idonei a confermare la conoscenza personale (del tutto pacifica) dell'appellante da parte del collaboratore. Sempre con il medesimo motivo di gravame, la difesa deduce l'insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. n. 309/1990, contestata sempre in relazione al capo 84).

In particolare - richiamati brevemente i principali arresti della giurisprudenza di legittimità sulla tematica¹¹ e rammentato che il superamento del valore-soglia individuato dalla giurisprudenza non determina l'automatica applicazione della contestata aggravante (dovendo il dato quantitativo essere coordinato con gli altri elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale) - il difensore sostiene che il Tribunale abbia ritenuto ingenti i quantitativi importati in maniera assolutamente apodittica, aderendo acriticamente alle dichiarazioni rese in proposito da [REDACTED] senza indicare qualsivoglia elemento - emerso nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale ovvero nel corso delle intercettazioni telefoniche - idoneo a confermare quantomeno la consistenza quantitativa dello stupefacente oggetto della contestazione.

Con il secondo motivo d'appello, invece, la difesa deduce l'insussistenza del reato di cui al capo 127) di imputazione¹², sostenendo, innanzitutto, la carenza dell'elemento oggettivo del reato, non essendo emersa nel corso dell'istruttoria dibattimentale alcuna prova del ruolo e dei compiti svolti da [REDACTED] nell'ambito del supposto sodalizio criminale¹³.

Anche in questo caso - afferma il difensore - il primo giudice avrebbe fondato l'affermazione della penale responsabilità dell'appellante unicamente sulle dichiarazioni rese [REDACTED] Secondo quest'ultimo, infatti, [REDACTED] avrebbe dovuto svolgere il ruolo di "vicario" del fratello [REDACTED] nella gestione delle importazioni di stupefacente durante l'assenza dello stesso dall'Italia. Tale

¹⁰ Cfr. p. 91-92 stenotipie udienza del [REDACTED].2001.

¹¹ In particolare, Cass. Pen., SS.UU., Sentenza n. 17 del 2000; Cass. Pen., SS.UU., Sentenza n. 36258 del 2012 e Cass. Pen., SS.UU., Sentenza n. 14722 del 2020, ma anche - ex multis - Cass. Pen., Sez. III, Sentenza n. 42827 del 2016 (quest'ultima relativamente all'ipotesi in cui non sia stato possibile procedere al sequestro della sostanza stupefacente e, conseguentemente, ai relativi accertamenti tossicologici volti ad individuare l'esatto quantitativo di principio attivo).

¹² La difesa contesta, in particolare, le statuizioni contenute a pagina 171 della sentenza impugnata.

¹³ In merito ai criteri di configurabilità del reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, la difesa richiama Cass. Pen. Sez. I, Sentenza n. 3133 del 1997.

¹⁴ Cfr. p. 87-88 stenotipie udienza del [REDACTED].2001.

ruolo, tuttavia, sarebbe stato smentito [redacted] stesso, allorquando riferiva che il medesimo ruolo sarebbe stato assunto da altri soggetti esterni al nucleo familiare (segnatamente, [redacted] e tale "[redacted]")¹⁵, coerentemente con l'episodio di cui al capo 84) di imputazione (ove emerge chiaramente il ruolo di [redacted]). Dall'istruttoria dibattimentale, inoltre, non sarebbe emerso alcun coinvolgimento dell'appellante nella commissione di nessuno dei reati-fine attribuiti al sodalizio criminale, né alcun contatto tra lo stesso e i componenti o i "clienti" del presunto sodalizio. Il coinvolgimento di [redacted] nel reato associativo troverebbe, infine, definitiva smentita nelle spontanee dichiarazioni di [redacted] del [redacted].1997, segnatamente nella frase secondo cui "lui (ndr: [redacted]) più di tanto non sapeva perché si interessa il socio e quindi non lui", che - lungi dal corroborare la tesi accusatoria di una partecipazione stabile e organica dello stesso al sodalizio criminale - confermerebbe la sua piena estraneità rispetto agli "affari" del fratello e al contestato reato associativo.

Sulla base delle medesime argomentazioni testé illustrate (principalmente, l'assenza di contatti con soggetti organici al sodalizio criminale e la mancata partecipazione a plurime cessioni di sostanza), la difesa sostiene altresì l'insussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie contestata¹⁶.

In particolare, secondo il difensore, la sentenza di primo grado non avrebbe statuito alcunché circa la sussistenza del dolo in capo all'appellante e non avrebbe illustrato alcun elemento probatorio a sostegno di tale assunto. Peraltro - precisa il difensore - la sussistenza dell'elemento soggettivo non potrebbe essere desunta unicamente dal rapporto di parentela con [redacted] e dalla supposta struttura familiare dell'organizzazione criminale descritta dal collaboratore.

Con il terzo motivo di gravame, la difesa deduce l'erronea attribuzione (e la conseguente assoluta irrilevanza dei relativi tabulati telefonici) all'appellante di due utenze telefoniche che sarebbero invece riconducibili a tale "[redacted]", personaggio di nazionalità albanese pacificamente coinvolto in traffici internazionali di sostanze stupefacenti negli anni '90 dall'Albania all'Italia.

A riprova di tale assunto, il difensore evidenzia come uno dei contatti frequenti di tali utenze telefoniche fosse proprio l'utenza cellulare intestata a [redacted], anch'ella condannata per traffico internazionale di sostanze stupefacenti in concorso con il marito [redacted]. Il difensore evidenzia altresì i contatti esistenti tra una delle predette utenze telefoniche e [redacted], incompatibili con la circostanza che costui non conoscesse personalmente i "contatti

¹⁵ Cfr. p. 100, p. 116-117 e p. 123 stenotipie udienza del [redacted].2001.

¹⁶ A tal proposito, richiama Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza n. 5970 del 1997, precisando come, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, il soggetto debba essere "pienamente consapevole di fare parte dell'associazione [...], volendo con la propria condotta apportare un contributo causale alla crescita e alla proliferazione della suddetta organizzazione".

¹⁷ A tal proposito la difesa allega il doc. n. 3, recante un articolo di giornale relativo all'arresto di [redacted]

██████" di ██████ (anche perché altrimenti non avrebbe dovuto ricorrere alla mediazione di quest'ultimo). Analogamente, i sistematici contatti con le utenze impiegate da tale "██████", non direttamente conosciuto dall'appellante, e la totale assenza di contatti telefonici con l'utenza in uso a ██████, incompatibile con l'asserzione di ██████ secondo cui ██████ avrebbe dovuto essere coadiuvato - nella gestione degli illeciti traffici per conto del fratello - proprio da quest'ultimo¹⁸.

Ad ulteriore conforto della propria tesi, la difesa evidenzia altresì la telefonata del ██████ 1997, intercorsa tra le due utenze attribuite all'imputato (e pertanto incompatibile con l'asserita riconducibilità di entrambe allo stesso soggetto), nonché quella dell'██████ 1997, nel corso della quale il chiamante dichiarava di trovarsi a Tirana e veniva identificato con lo pseudonimo "██████", presumibilmente diminutivo di "██████" (con cui ██████ era noto nel proprio Paese di origine), letteralmente "██████", nome della madre ██████.

Evidenzia, infine, come i tabulati telefonici relativi alle predette utenze si riferiscano ad un lasso temporale (quello intercorrente dal mese di ██████ 1996 al mese di ██████ 1997) in cui ██████ avrebbe avuto, come propri referenti per le importazioni dall'estero, tali "██████", "██████" e ██████.

In punto di trattamento sanzionatorio, con il quarto motivo, la difesa contesta l'ingiustificato mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche¹⁹, reclamando a tal proposito l'assoluta marginalità del supposto ruolo rivestito dall'appellante nell'unico episodio contestato (confermata anche dall'esclusione - da parte del giudice di prime cure - della sua partecipazione alla cessione contestata al capo 86), l'assenza di qualsiasi interazione con qualsivoglia cliente, in nome e per conto del fratello ██████ e la necessità di adeguare il trattamento sanzionatorio alla concreta gravità dei fatti contestati. Sottolinea, inoltre, l'assenza di precedenti penali a suo carico e la sua attuale situazione personale (segnatamente le mansioni di ██████ da lui svolte presso il ██████), circostanze che ritiene indicative dell'assenza di qualsivoglia attitudine a commettere nuovi reati (anche in considerazione del fatto che la stessa condizione di latitanza che ha interessato l'appellante in relazione al presente procedimento è stata pacificamente ricondotta dallo stesso Tribunale ad una mancata conoscenza del tutto involontaria del procedimento).

In merito alla segnalazione contenuta nell'informativa del ██████ 1994 del Commissariato di P.S. "Città Studi"²⁰ circa il possesso di un documento di identità contraffatto, la difesa evidenzia come la stessa non abbia avuto corso nei confronti dell'appellante e come - peraltro - in essa si faccia riferimento ad alcune segnalazioni erroneamente attribuite a ██████, ma in realtà

¹⁸ Cfr. p. ██████ e ██████ stenotipie udienza del ██████ 2001.

¹⁹ Contesta - nello specifico - la statuizione contenuta a pag. ██████ della sentenza impugnata.

²⁰ Che la difesa allega al doc. n. 4.

riconducibili a tale [REDACTED], che in quella occasione era stato fermato e controllato insieme al prevenuto.

Infine - con il quinto motivo di gravame - la difesa formula un'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, chiedendo l'escussione testimoniale di [REDACTED] e di [REDACTED], ponendo a supporto di tale richiesta, quanto contenuto in alcune pronunce di legittimità²¹ ed evidenziando come [REDACTED] non sia stato sottoposto a controesame con specifico riferimento alla posizione dell'appellante. Rimarca, inoltre, come non risulti acquisito l'apporto dichiarativo di [REDACTED], benché costui avesse una posizione giuridica del tutto contigua a quella di [REDACTED].

All'esito dell'odierna udienza, tenutasi in presenza, le parti hanno formulato ed illustrato le conclusioni di cui a verbale e la Corte ha adottato la pronuncia di cui al dispositivo.

Questo Collegio ritiene fondata e meritevole di accoglimento la richiesta assolutoria formulata dalla difesa con il proprio atto di appello.

Innanzitutto, ferma l'esistenza dell'associazione criminale descritta al capo 127) di imputazione (atteso il giudicato da tempo formatosi nei confronti dei coimputati), la Corte ritiene le pochissime dichiarazioni rese dal collaboratore [REDACTED], a proposito del coinvolgimento in essa dell'odierno appellante, assolutamente insufficienti a fondare una decisione di condanna a carico del giudicabile.

Nel corso dei ben 32 interrogatori cui [REDACTED] si è volontariamente sottoposto, infatti, egli si è limitato ad affermare - in una sola occasione - che [REDACTED] avesse lasciato il fratello [REDACTED] quale "referente", in Italia, della propria illecita attività, senza tuttavia fornire alcuna anche sommaria descrizione di tale suo asserito compito e senza rendere ulteriori dichiarazioni che ne confermassero l'effettivo espletamento da parte dell'appellante.

Piuttosto - come rilevato anche dalla difesa nel proprio atto di appello - nel corso delle sue provalazioni il collaboratore ha, in sostanza, addirittura smentito quanto da lui precedentemente affermato in ordine al preteso ruolo "vicario" di [REDACTED] rispetto al fratello, indicando - quali referenti di [REDACTED] in Italia dopo la sua partenza - unicamente "[REDACTED]" e "[REDACTED]", in un secondo

²¹ Segnatamente Cass. Pen. Sez. I, Sentenza n. 27160 del 2013; Cass. Pen. Sez. III, Sentenza n. 1311 del 2016 e Cass. Pen. Sez. III, Sentenza n. 29821 del 2023, che avrebbero riconosciuto che "il condannato in contumacia, restituito nel termine per l'impugnazione per non avere avuto conoscenza del procedimento, ha diritto ad ottenere la rinnovazione della istruzione in appello".

²² Nel corso dell'udienza del [REDACTED] 2001, confermando quanto precedentemente dichiarato in sede di interrogatorio, [REDACTED] ha riferito che - da un certo momento in poi - "[...] avevo solamente contatti telefonici con [REDACTED], per cui diciamo che poi ho avuto a che fare più che altro con [REDACTED], che mi era stato sempre presentato da [REDACTED] come suo... come avevo detto poco fa..." e - su invito del Pubblico Ministero ("Ecco, poi stava

momento - anche in considerazione dell'inaffidabilità mostrata [redacted] in alcune occasioni - solamente il correo [redacted].²³

Ad ogni modo, al netto dell'unica - già richiamata - dichiarazione del collaboratore circa il ruolo asseritamente svolto dal prevenuto, non si rinviene in atti alcun ulteriore elemento suscettibile di ricondurre effettivamente l'odierno appellante al sodalizio criminoso descritto al capo 127) di imputazione.

[redacted], invero, non compare in nessuno dei verbali relativi alle attività investigative effettuate e in nessuna delle intercettazioni che compongono il rilevantisimo compendio probatorio portato all'attenzione anche di questa Corte. Quanto, poi, ai tabulati richiamati dalla difesa nel proprio atto di appello e allegati alla memoria depositata all'odierna udienza, questa Corte non può non evidenziare come non vi sia alcuna certezza - anche in considerazione dei rilievi formulati dal difensore - circa l'effettiva attribuibilità all'appellante delle utenze cui gli stessi si riferiscono. Incertezza, questa, che traspare anche dalla lettura della sentenza di primo grado, che - molto significativamente - nulla ha riferito in merito ai predetti tabulati.

Non sussiste, quindi, alcuna prova di un eventuale coinvolgimento di [redacted] nelle illecite attività del sodalizio, né tantomeno di contatti, relazioni o frequentazioni di qualsivoglia sorta tra costui e altri associati, fatta eccezione unicamente per il mero legame di parentela con [redacted], comunque insufficiente a provare la partecipazione dell'appellante al reato associativo attesa - come si è detto - l'assenza di qualsivoglia elemento suscettibile di calare questo rapporto di consanguineità nel contesto associativo.

Come anche di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, "il rapporto di parentela costituisce - diversamente da quanto sembra invece ritenere il giudice di prime cure - un dato

accennando a questo rapporto con quest'altro albanese di nome [redacted] - ha riferito che "Mi viene presentato proprio prima della partenza da [redacted], che poi mi presentò anche un altro personaggio, che era in questo caso [redacted], precisando "Mi presenta prima [redacted] come un personaggio a lui vicino, che era appena uscito di galera, il quale diceva: "Tu rivolgiti a lui in mia assenza per contattare i vari personaggi". Poi mi presenta [redacted] in un bar frequentato sempre da [redacted] che era un bar tabacchi che era sito in viale Zara, dove [redacted], praticamente, usava come ufficio. Mi presentò questi due personaggi come personaggi molto grossi, che sarebbe [redacted] e il suo socio, che diceva di essere il cugino del direttore [redacted] dell'Albania. Mi disse: "Per qualunque bisogno..." di rivolgersi a lui, che praticamente aveva la disponibilità di eroina e anche cocaina per quanto riguardava il futuro. Io dissi: "Va bene", lui partì, infatti ci fu il bisogno di acquistare [redacted] di eroina, cosa che feci contattando sia [redacted] che [redacted]", cfr. LG/114 e LG/116-118 trascrizioni udienza del [redacted] 2001.

²³ Sempre nel corso dell'udienza del [redacted] il collaboratore ha dichiarato, riferendosi al fratello dell'odierno appellante, "[...] si sentiva ricercato, praticamente, per cui aveva dato disposizione a [redacted] e anche a un altro personaggio che è soprannominato [redacted] di essere a mia disposizione per quanto riguarda eventuali forniture" (cfr. LG/100 trascrizioni udienza del [redacted] 2001). A proposito degli illeciti traffici effettuati dopo la partenza di costui dall'Italia, [redacted] ha affermato "comunque con [redacted] non si è avuto più a che fare, perché non era affidabile la situazione, per quanto mi riguarda a me. Si ricontatta ancora [redacted] per quanto riguarda le future consegne di eroina", precisando che [redacted] "Dovette ripartire subito, perché sentiva che per lui qui non era... non era bello starci, perché altrimenti veniva arrestato, per cui ripartì dopo per [redacted], quando mi aveva detto di affidarmi a [redacted] e via discorrendo" e che "c'erano le disposizioni di [redacted] che diceva a [redacted] di darmi la merce a me", cfr. LG/139-141 trascrizioni udienza del [redacted] 2001.



neutro, che potrebbe eventualmente assumere rilievo dimostrativo concorrente ai fini della prova del reato associativo soltanto se si accerta – e non è questo il caso – la commissione, da parte delle persone legate da vincolo familiare, e in concorso tra loro, di più reati fine del sodalizio”²⁴.

Peraltro, questa Corte rileva come – in perfetta aderenza con le evidenziate lacune probatorie – neppure il giudice di primo grado (che alla posizione [REDACTED] ha dedicato [REDACTED] pagine su ben 194 di motivazione) abbia riportato alcun elemento di prova ulteriore rispetto alle anzidette provalazioni (nessuna conversazione o comunicazione significativa, nessuna perquisizione o sequestro, nessuna attività investigativa di osservazione, nessuna specifica concorde dichiarazione da parte dell’altro collaboratore, [REDACTED] e si sia – piuttosto – limitato a richiamare unicamente “le osservazioni precedenti in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni di [REDACTED] ed ai riscontri effettuati”, questi ultimi tuttavia riferiti genericamente al narrato del dichiarante e agli altri reati contestati ai numerosi ulteriori coimputati e non – invece – specificamente al ruolo asseritamente rivestito dall’odierno appellante nella contestata associazione criminale.

A proposito della chiamata in correità (qual è quella effettuata da [REDACTED] con l’isolata dichiarazione testé menzionata), non si può non rilevare come, secondo un monolitico orientamento della giurisprudenza di legittimità (risalente anche ad epoca antecedente la sentenza di primo grado²⁵), “in tema di prova, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità a mente del disposto dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., il giudice deve sciogliere, in primo luogo, il problema della credibilità del dichiarante (confidente e accusatore) in relazione, tra l’altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi, remota o prossima, della sua risoluzione alla confessione e all’accusa dei coautori e complici; in secondo luogo, deve verificare l’intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine, egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni, i quali, debbono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi a fatti che riguardano direttamente la persona dell’incolpato, in relazione a tutti gli specifici reati a lui addebitati” e “possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non

²⁴ Cfr. Cass. Pen. Sez. III, Sentenza n. 38483 del 05.04.2024, che richiama altresì Cass. Pen. Sez. II, Sentenza n. 19177 del 15.03.2013 e Cass. Pen. Sez. V, Sentenza n. 18491 del 22.11.2012, dep. 2013.

²⁵ Cfr., in particolare, Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza n. 7240 del 16.04.1998, secondo cui “la chiamata in correità, dopo essere stata positivamente valutata nella sua intrinsecità, abbisogna, per assurgere al rango di prova pienamente valida, utilizzabile in un giudizio di responsabilità penale, di essere riscontrata “ad extrinsecum”, cioè al fine di ottenere la conferma oggettiva e definitiva della sua attendibilità. Tali riscontri esterni, ai fini che qui interessano, devono riferirsi a fatti che riguardano direttamente la persona dell’incolpato, in relazione agli specifici reati che gli si addebitano, devono essere univocamente interpretabili come conferma dell’accusa e riguardare tutti i singoli fatti denunciati; non possono ritenersi elementi idonei a tale verifica esterna quelli che, per la loro genericità di riferimenti, appaiono opinabili e congetturali (cfr. Cass. Sez. I n. 395 8/3/1990; n. 2247 5/7/1990; n. 682 26/1/1992); in conclusione, per la formazione del convincimento del giudice di merito la chiamata in correità necessita di riscontri individualizzanti”.



soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato²⁶ e "attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse"²⁷.

Il giudice di prime cure, tuttavia, limitatamente alla posizione di [REDACTED], non si è conformato ai richiamati canoni ermeneutici.

Più specificamente, sebbene abbia correttamente valutato la credibilità del dichiarante (dando conto in motivazione dell'estrema precisione e logicità del suo consistente narrato, nonché dell'assoluta spontaneità e genuinità della sua collaborazione), oltre che l'intrinseca consistenza delle sue dichiarazioni (precise, coerenti e suffragate da idonei elementi di riscontro quantomeno in relazione ai fatti contestati ai coimputati e non portati all'attenzione di questo Collegio, essendosi ormai formato il giudicato sugli stessi), il Tribunale - di contro - non ha opportunamente considerato la totale assenza di qualsivoglia elemento o dato probatorio qualificabile alla stregua di riscontro esterno cosiddetto "individualizzante" alla chiamata in correità effettuata nei confronti dell'odierno appellante.

Ed invero, nessun carattere personalizzante - ma neppure nessuna valenza di riscontro alla dichiarazione del collaboratore - può essere riconosciuto agli unici due elementi richiamati dal Tribunale in relazione a [REDACTED]. Irrilevante appare - in particolare - il mero riconoscimento fotografico del prevenuto da parte del collaboratore, atteso che - stando alle sue dichiarazioni - quest'ultimo sicuramente lo conosceva e lo aveva visto avendo presenziato al matrimonio del fratello [REDACTED]. Altrettanto ininfluyente - oltre che assolutamente inconferente - appare, poi, la circostanza che a carico di [REDACTED] risultasse un'indagine per possesso di documenti contraffatti (indagine totalmente svincolata da quella che ha condotto all'odierno procedimento e peraltro priva di qualsivoglia seguito processuale, attesa l'assenza - a carico dello stesso - di precedenti penali).

Infine, nessuna valenza di riscontro può avere altresì la telefonata tra [REDACTED] e [REDACTED] cui [REDACTED] avrebbe assistito, atteso che - come specificato anche dal giudice di prime cure - il primo si sarebbe limitato a "chiedere notizie di [REDACTED]" (e quindi del fratello) al secondo.

Tale isolata dichiarazione di [REDACTED] (che pur si è diffusamente soffermato sugli illeciti affari di [REDACTED] con l'organizzazione criminale capeggiata da [REDACTED], sebbene da lui appresi soltanto *de relato*), infatti, prova unicamente che [REDACTED] conosceva il fratello del sodale [REDACTED], ma non consente di ricollegare tale conoscenza tra i due alla pretesa comune gestione di illeciti traffici, in quanto - in assenza di un riferimento anche ambiguo agli stessi - la loro conoscenza trova

²⁶ Cfr. Cass. Pen. Sez. II, Sentenza n. 11016 del 22.02.2022. In senso analogo anche Cass. Pen. Sez. II, Sentenza n. 35923 dell'11.07.2019.

²⁷ Cfr. Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza n. 1753 del 09.01.2019. In senso analogo altresì Cass. Pen. Sez. II, Sentenza n. 11509 del 14.12.2016.



comunque una valida spiegazione alternativa che - anche ove non ritenuta esaustiva - fa quantomeno sorgere un dubbio ragionevole (anche in considerazione dell'assenza di qualsivoglia ulteriore elemento a suo carico) sull'effettiva partecipazione del prevenuto al sodalizio di cui al capo 127) di imputazione.

Ad ulteriore e definitivo conforto della totale estraneità di [REDACTED] al sodalizio criminoso del fratello si pone, poi, la mancata partecipazione dello stesso ad alcuno dei plurimi reati-fine riconducibili al medesimo sodalizio.

A tale ultimo proposito, anche quanto al reato di cui al capo 84) di imputazione, unico elemento di prova considerato dal giudice di prime cure è stata la sola dichiarazione [REDACTED] secondo cui l'appellante sarebbe stato presente nel box di via [REDACTED] in occasione dello scarico [REDACTED] kg di eroina oggetto del predetto capo di imputazione.

Anche con riferimento a tale dichiarazione, tuttavia, questa Corte non può che rimarcare il percorso argomentativo appena ricostruito, evidenziando la totale assenza - nell'imponente compendio probatorio esistente - di qualsivoglia elemento o dato probatorio suscettibile di confermare - anche solo in via indiretta - l'isolata dichiarazione etero-accusatoria del collaboratore (anche soltanto, a titolo esemplificativo, la prova - tuttavia inesistente - che [REDACTED] fosse in quel periodo dedito al narcotraffico).

Peraltro, anche ove volesse ritenersi in qualche modo riscontrata tale dichiarazione, la circostanza della mera presenza di [REDACTED] in quella occasione non appare di per sé sufficiente a fondare la prova della sua partecipazione al contestato reato.

È, infatti, "risalente ma incontrastato il principio secondo cui in tema di concorso di persone nel reato la mera consapevolezza, la connivenza, la presenza passiva (quando ovviamente non vi sia l'obbligo giuridico di impedire il reato) non importano partecipazione al reato stesso, a norma dell'art 110 cod. pen. (Sez. 2, n. 9741 del 20/06/1973, Rv. 125848 - 01; Sez. 1, n. 1509 del 23/10/1978, dep. 1979, Rv. 141100 - 01; Sez. 2, n. 9477 del 18/03/1980, Rv. 145971 - 01)"²⁸, in quanto "ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato è necessario un contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa"²⁹. Peraltro, sebbene la partecipazione al reato possa tradursi anche in un contributo soltanto morale alla realizzazione dello stesso, "la condotta di concorso morale deve manifestarsi in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla realizzazione del delitto, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri compartecipi, tanto che il partecipe, per effetto della sua condotta idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità di

²⁸ Cfr. Cass. Pen. Sez. II, Sentenza n. 39209 del 20.09.2024.

²⁹ Cfr. Cass. Pen. Sez. III, Sentenza n. 5849 del 12.07.2012 e, in senso analogo, Cass. Pen. Sez. III, Sentenza n. 41055 del 22.09.2015 (che a loro volta richiamano le più risalenti Cass. Pen. Sez. IV, Sentenza n. 3924 del 05.02.1998 e Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza n. 11383 del 20.10.1994).

produzione del fatto illecito (cfr. Sez. 5, n. 21082 del 13/4/2004, Terreno, Rv. 229200)³⁰. Pertanto, “la mera presenza fisica allo svolgimento dei fatti, qualora si mantenga in termini di passività o connivenza, non assume univoca rilevanza, trasmodando in una concreta forma di cooperazione delittuosa solo allorché si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore e di agevolazione della sua opera”³¹.

Orbene, nel caso di specie il collaboratore (e, di conseguenza, la sentenza di primo grado) non ha indicato elementi ulteriori dai quali dedurre che la presenza di [REDACTED] avesse avuto la consapevole funzione di agevolare o supportare (anche solo in termini di “rafforzamento del proposito criminoso altrui”) l'attività dei coimputati. Lo stesso, inoltre, non ha più menzionato il prevenuto nel ripercorrere i dettagli della successiva cessione di parte dello stupefacente (apparentemente effettuata dal solo [REDACTED] ai due ignoti siciliani e della gestione dell'insolvenza di costoro (anch'essa apparentemente risolta dal solo [REDACTED], questa volta unitamente al coimputato [REDACTED] come si evince con estrema chiarezza dalle argomentazioni formulate dal primo giudice in relazione al capo 86 di imputazione, per il quale, infatti, l'odierno appellante era stato già assolto in primo grado).

In atti, poi, non si rinviene alcun fattore che consenta di inferire dall'atteggiamento meramente passivo del prevenuto descritto dal collaboratore un'eventuale adesione dello stesso all'altrui proposito criminoso.

Di conseguenza, la riferita mera presenza di [REDACTED] allo “scarico” dello stupefacente non appare di per sé tale da configurare un contributo partecipativo rilevante ai sensi dell'art. 110 c.p. e, pur costituendo un indizio certamente significativo, non risulta dirimente ai fini del riconoscimento – oltre ogni ragionevole dubbio – della partecipazione, anche solo morale, dello stesso al reato di cui al capo 84) di imputazione.

Le sopra esposte considerazioni impongono dunque – in riforma dell'appellata sentenza – l'assoluzione di [REDACTED] anche dai reati allo stesso ascritti ai capi 84) e 127) di imputazione per non aver commesso il fatto e, conseguentemente, la revoca della misura cautelare della custodia in carcere attualmente in sofferenza, con immediata scarcerazione dello stesso se non detenuto per altra causa.

³⁰ Cfr. Cass. Pen. Sez. III, Sentenza n. 34985 del 16.07.2015, secondo cui “la partecipazione morale può essere configurata quando il mantenimento di un atteggiamento di “non intervento”, in virtù di altre risultanze probatorie (n.d.r. non presenti nel caso di specie), assuma il significato di vera e propria adesione all'altrui azione criminosa, con conseguente rafforzamento della volontà dell'esecutore materiale (cfr. Sez. 5, n. 2 del 22/11/1994, Sbrana e altro, Rv. 200310) ed agevolazione della sua opera, “sempre che il concorrente morale si sia rappresentato l'evento del reato ed abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale” (così Sez. I, n. 12089 dell'11/10/2000, Moffa e altri, Rv. 217347)”. In senso analogo anche Cass. Pen. Sez. III, Sentenza n. 5849 del 12.07.2012.

³¹ Cfr. sempre Cass. Pen. Sez. II, Sentenza n. 39209 del 20.09.2024. In senso analogo, la più risalente Cass. Pen. Sez. I, Sentenza n. 12089 dell'11.10.2000.

L'accoglimento dei motivi afferenti la penale responsabilità dell'appellante rende del tutto superfluo per questa Corte l'esame degli ulteriori motivi di gravame.

Ragioni che attengono l'organizzazione dell'ufficio ed il carico di lavoro gravante sullo stesso impongono l'indicazione del maggior termine di giorni 45 per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 605-530 c.p.p.,

In riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data [redacted]-2001 assolve [redacted] [redacted] dai reati allo stesso ascritti in rubrica per non aver commesso il fatto.


Revoca la misura cautelare della custodia in carcere in atto applicata al predetto e ne ordina l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Indica in giorni 45 il termine per il deposito della motivazione.

Milano, [redacted].2024

Il Consigliere est.

Roberto Arnaldi



Il Presidente

Francesca Vitale

